

allegato alla \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_



## REGIONE ABRUZZO

### A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via Dei Martiri Lancianesi n.17/19 - 66100 Chieti Cod.Fisc. e Part.IVA 02307130696

### U.O.C INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Via S. Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (CH) Segreteria 0872.706783 Fax 0872.706738 Ufficio 0872.706841

#### PROCEDURA APERTA

#### VERBALE DI GARA n. 05 in data 16 novembre 2016

(seduta pubblica)

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006  
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

#### RISTRUTTURAZIONE UNITA' DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E PUNTO NASCITA P.O. LANCIANO

**Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto  
definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare**

art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

L'anno duemilasedici, addì sedici del mese di Novembre (16/11/2016), alle ore 9,30, in seduta pubblica, presso l'ufficio al piano primo della sede amministrativa di Via S. Spaventa n. 37 in Lanciano, alla presenza dei signori:

- Ing. Filippo MANCI Presidente del seggio di gara;
- Coll. Amm. Prof. Esperto Gianfedele IVOI Componente il seggio di gara;
- Coll. Tecnico Prof. Emilio MEZZANELLO Componente il seggio di gara;
- Ass. Amministrativo Segretario Verbalizzante.

nonché dei signori:

- Geom. Nicolucci Mario, per conto dell'offerente Strever s.p.a., come già qualificato in precedente seduta;
- Ing. Fioriti Fernando per conto di Adriatica Tecnologie s.r.l. come già qualificato in precedenti sedute;
- sig.ra Pelle Ivana per conto di Pangea Consorzio Stabile, come già qualificata in precedenti sedute;
- sig. Di Francesco Sandro per conto di Med s.r.l., come già qualificato in precedenti sedute;

in seduta pubblica, in prosecuzione della procedura di gara in oggetto iniziata alle ore 10,30 in data 29 agosto 2016 (verbale n. 1 del 29/08/2016) e proseguita in data 05 settembre 2016 (verbale n. 2 del 05/09/2016), 07 settembre 2016 (verbale n. 3 del 07/09/2016) e 28 settembre 2016 (verbale n. 4 del 28/09/2016);

**premesse:**

- che con deliberazione n. 377 del 31.03.2016, è stata indetta la procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare inerente la ristrutturazione dell'Unità di Ostetricia e Ginecologia e Punto Nascita del P.O. di Lanciano, art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006;

- che il criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs 163/2006;
- che il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 43 del 15.04.2016, sull'Albo Pretorio del Comune di Lanciano e Comuni limitrofi sedi di Presidi Ospedalieri dell'area della A.S.L. di appartenenza, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale Abruzzo, sul sito informatico della stazione appaltante e su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura locale;
- che con deliberazione n. 540 del 13.05.2016, è stata apportata la rettifica al Bando di Gara con pubblicazione dell'avvenuta rettifica con le stesse modalità effettuate per il Bando di Gara principale, dove in particolare sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 58 del 23.05.2016;
- che tramite comunicazione a mezzo posta PEC a tutti gli Operatori Economici che hanno trasmesso le proprie offerte, è stata traslata la data per l'inizio della gara da lunedì 01 agosto 2016 al 29 agosto 2016;
- che, previo avviso mezzo posta PEC tutti gli operatori economici sono stati avvisati della prosecuzione delle operazioni di gara alla data del 28 settembre 2016,

**il Presidente del seggio di gara:**

- visti il bando di gara e il disciplinare di gara, dei quali cita le condizioni principali e che sono disponibili sul tavolo degli incanti e sono dati per letti;
- comunica a tutti i presenti che, prioritariamente, si procederà a sciogliere le riserve apposte in seno agli operatori economici nelle precedenti sedute e per tale circostanza procede alla lettura di tali motivazioni opportunamente ritrascritte nel presente verbale come di seguito riportato:

**1. ALFREDO CICCHINI s.r.l.**

Riguardo all'offerta attinente all'O.E. n. 2 Alfredo Cecchini s.r.l., si premette che la stessa offerta veniva ammessa con riserva nella seduta del 29.08.2016 e conseguentemente alle prescrizioni impartite dal seggio di gara risultante dal contenuto del verbale in data 29.08.2016, veniva operato il ricorso al soccorso istruttorio secondo le modalità espresse nel disciplinare di gara richiedendo all'O.E. , con nota prot. 44489U16-CH, l'integrazione documentale.

In sintesi:


- l'O.E. Alfredo Cecchini s.r.l., provvedeva a rimettere la documentazione richiesta entro i limiti imposti dalla stazione appaltante;
- che la documentazione veniva acquisita al prot. A.S.L. 45217 del 07.09.2016, e si compone dei due modelli P e P.263 redatti e sottoscritti dall'Ing. Fabio Consalvi in qualità di giovane professionista del gruppo di progettazione.

A questo punto, l'O.E. avrebbe ben assolto alle richieste integrative ritenute essenziali da parte della stazione appaltante, ma il seggio di gara, anche per effetto di situazioni successive che hanno riguardato altri O.E. sul caso simile e che hanno di conseguenza impegnato la stazione appaltante ad un approfondimento della casistica, ritiene assolutamente essenziale porre una rivisitazione al caso di specie dove più precisamente sulle giuste cause che hanno portato ad ammettere con riserva l'offerta economica dell'O.E. Alfredo Cecchini s.r.l.

L'O.E. Alfredo Cecchini s.r.l. veniva ammesso con riserva in quanto il Seggio di Gara riteneva non conforme la documentazione amministrativa in quanto carente delle dichiarazioni di cui ai Mod. P e P.263 in capo all'Ing. Fabio Consalvi quale giovane professionista.

Tale decisione, in considerazione di approfondimenti normativi e giurisprudenziali espletati appare errata e quindi del tutto da riformare.

Il giovane professionista Ing. Fabio Consalvi veniva indicato correttamente al punto 8.a) del Mod. P riferito all'Ing. Domenico Cartolano, quest'ultimo mandatario del R.T.P., laddove il rimando all'elenco 1.b.8) dello

*Eller* 

stesso modello, puntualizzava l'impiego del giovane professionista stesso quale consulente con contratto su base annua, in linea con il contenuto normativo di cui all'art. 253 comma 5 lettera b) del D.P.R. 207/2010.

In effetti del giovane professionista Ing. Fabio Consalvi, ne è stata prevista la presenza all'interno del gruppo di progettazione e non anche la partecipazione all'interno del R.T.P. da costituire in base alle dichiarazioni (Mod. P) espresse da parte dei professionisti facenti parte del R.T.P. stesso. Le dichiarazioni di ordine generale, dunque, non si ritengono necessarie da parte del giovane professionista - al quale comunque la normativa impone l'obbligo della firma del progetto - in quanto la disposizione contenuta nell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 è rivolta all'incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione con l'aumento delle proprie competenze pratico-applicative e curriculari, con la conseguenza che la posizione del giovane professionista nei confronti della stazione appaltante non muta con l'assunzione di maggiori responsabilità professionali, diversamente dall'operatore economico che sottoscriverà il contratto d'appalto (Consiglio di Stato IV sezione n. 2048 del 23.04.2015).

Pertanto, alla luce di quanto argomentato il seggio di gara ritiene errata l'interpretazione data alla verifica documentale in seno all'O.E. Alfredo Cecchini s.r.l. nella seduta del 29.08.2016, tale da conseguire l'ammissione dell' stesso O.E. con l'apposizione della riserva e ne rileva, al contrario, la piena e legittima ammissibilità senza riserva alcuna.

Inoltre il seggio di gara prescrive ogni adempimento conseguente all'errata valutazione di ammissibilità quanto al già avvenuto pagamento della sanzione da parte dell'O.E. Alfredo Cecchini s.r.l. ai fini del soccorso istruttorio.

## **2. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.**

L'offerta di cui all'O.E. n. 6 Consorzio Integra Soc. Coop., nel corso della seduta del 05.09.2016, è stata ammessa con riserva in quanto ritenuta carente della documentazione riguardante le dichiarazioni per i requisiti di ordine generale e di partecipazione da parte dell'Ing. Marco Pigliacampo, quest'ultimo in qualità di giovane professionista. Di conseguenza il Seggio di gara disponeva il ricorso a soccorso istruttorio. La stazione appaltante quindi, per il tramite R.U.d.P., provvedeva, con nota prot. 44993U16-CH del 06.09.2016, a richiedere all'O.E. l'integrazione documentale. Con plico acquisito al prot. 45917 del 09.09.2016, l'O.E. Consorzio Integra Soc. Coop. riscontrava nel merito allegando alla propria nota di risposta una dichiarazione sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati in R.T.P.. In sostanza, il R.T.P., rifacendosi all'Istanza di parere per la soluzione delle controversie dell'ANAC n. 84 del 05.05.2011, argomenta che la normativa applicabile alla fattispecie non obbliga affatto la partecipazione del giovane professionista all'interno del R.T.P., ma ne impone solo la presenza. Da questo il R.T.P. conclude la non pertinenza del ricorso a soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante e L'O.E. di conseguenza chiede la disapplicazione della sanzione pecuniaria prevista dalle norme disciplinari.

Il Seggio di Gara, nell'esaminare ed approfondire le argomentazioni rimesse dall'O.E. Consorzio Integra Soc. Coop., ritiene fondata e quindi ammissibile la motivazione addotta dallo stesso O.E. circa il dissenso ad aderire alle richieste documentali da parte della stazione appaltante.

In effetti, la norma di cui all'art. 253 comma 5 lettera b) del D.P.R. 207/2010 ammette la presenza del giovane professionista all'interno del gruppo di progettazione quale *"...consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società"*.

Nel caso di specie l'Ing. Marco Pigliacampo, giovane professionista del gruppo di progettazione, è stato indicato nel Mod. P quale collaboratore su base annua della Società Main Management e Ingegneria s.p.a. (società d'ingegneria facente parte del R.T.P. per la progettazione), quindi in linea con la prescrizione normativa di cui all'art. 253 comma 5 lettera b) del D.P.R. 207/2010, la quale non obbliga la partecipazione del giovane professionista all'interno di un R.T.P. ma ne impone la sola presenza nel gruppo di progettazione, quindi, con il solo limite a firmare il progetto, *"...senza la necessità di indagini ulteriori sul ruolo investito dal giovane professionista all'interno del raggruppamento e sulla tipologia specifica di rapporti tra*



raggruppamento e professionista" (Consiglio di Stato sentenza n. 1680/2016). Inoltre gli obblighi dichiarativi si ritengono assolti dalla stessa Società d'Ingegneria con la quale il giovane professionista risulta avere il rapporto di collaborazione su base annua. Pertanto, il Seggio di Gara, per quanto argomentato e diversamente da quanto disposto nella seduta del 05.09.2016, ritiene la piena e legittima ammissibilità dell'Operatore Economico Consorzio Integra Soc. Coop. annullandone la riserva apposta.

### **3. TASSO & CANDELORO IMMOBILIARE s.r.l.**


L'Offerta n. 8 abbinata all'O.E. Tasso & Candeloro Immobiliare s.r.l., veniva ammessa con riserva nella seduta del 05.09.2016, in quanto carente della documentazione Mod. P.263 a carico dei progettisti indicati Ing. Lettera Giuseppe e Ing. Migliaccio Antonio, oltre che alla mancata individuazione del giovane professionista. Di conseguenza veniva disposto il ricorso a soccorso istruttorio ai sensi del par. 6.2.3 del disciplinare di gara. Il R.U.d.P., in adempimento al disposto del Seggio di gara provvedeva, con nota prot. 45010U16-CH del 06.09.2016, a richiedere l'integrazione documentale e dichiarativa in seno all'O.E. Tasso & Candeloro Immobiliare s.r.l..

L'Operatore Economico Tasso & Candeloro s.r.l., provvedeva a trasmettere la documentazione con plico acquisito al prot. A.S.L. in Lanciano Via S. Spaventa n. 45724 del 09.09.2016. La stessa documentazione veniva altresì trasmessa dallo stesso O.E. al prot. A.S.L. in Chieti Via Martiri Lancianesi n. 17/19 n. 45980 del 12.09.2016. Il Seggio di gara avuto modo di esaminare la documentazione integrativa e dichiarativa trasmessa e ritenendola aderente alla procedura di gara, scioglie la riserva apposta ed ammette definitivamente l'O.E. Tasso & Candeloro s.r.l. alla prosecuzione della gara.

### **4. ADRIATICA TECNOLOGIE S.R.L.**

La riserva in seno all'O.E. Adriatica tecnologie s.r.l. è stata disposta dal seggio di gara nel corso della seduta del 28.09.2016, in quanto carente e/o comunque ambigua la documentazione dichiarativa. In particolare, così come già esposto nel verbale di gara del 28.09.2016, risultavano incoerenti le dichiarazioni sui Mod. P e P.263 da parte dell'Ing. Marco Santangelo circa l'indicazione di una prestazione professionale, se di natura preliminare oppure esecutiva, ai fini della presa in considerazione della prestazione stessa per i requisiti alla progettazione, tale da circostanziare l'indeterminatezza a procedere da parte del Seggio di Gara, il quale di conseguenza disponeva il ricorso a soccorso istruttorio ai sensi del par. 6.2.3 del Disciplinare di Gara. Il R.U.d.P., provvedeva, quindi, con nota prot. 51826U16-CH del 12.10.2016 a richiedere all'Operatore Economico Adriatica Tecnologie s.r.l. le opportune integrazioni di merito. L'O.E. provvedeva a tale adempimento già con posta PEC in data 17.10.2016 e successivamente anche con plico acquisito al prot. A.S.L. 53283 del 19.10.2016. Entrambe le trasmissioni contenevano la medesima documentazione. In particolare, unitamente alla documentazione trasmessa con posta PEC, veniva altresì chiesta la riammissione alla gara senza riserva e senza ricorso a soccorso istruttorio. L'O.E. motiva tale richiesta basandosi sul fatto che *"...il mero errore materiale nella mancata apposizione di un segno di spunta avrebbe dovuto indurre codesta spett.le stazione appaltante a chiedere il chiarimento di cui all'art. 46 c. 1-bis del D.Lgs n. 163 del 2006 e non applicando l'istituto del soccorso istruttorio. Ciò in quanto non sussistono, nel caso di specie, i presupposti di cui al combinato disposto di cui agli articoli 38 c. 2-bis e c. 1-bis e ter..."*.

In primo luogo va precisato che non si tratterebbe della *"...mancata apposizione di un segno di spunta..."*. Infatti il "segno di spunta" è stato precisamente apposto nel Mod. P.263 a nome dell'Ing. Marco Santangelo sulla casella "prog. preliminare" del lavoro n. 01/6. Come è dato conoscere il par. 3.3.3 punto b.2) prescrive che i lavori valutabili sono quelli per i quali siano state svolte prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori. La prestazione 01/06 del Mod. P.263, di conseguenza non sarebbe stata idonea ad essere inclusa con le altre prestazioni per la dimostrazione e raggiungimento dei requisiti minimi di ordine speciale per i progettisti, dove in particolare quelli di cui al par. 3.3.3 punti b) e c) del disciplinare di gara. Il seggio di gara, che non era certamente tenuta ad avvalorare alcuna supposizione sulla eventuale erronea indicazione o valutazione da parte del progettista, cioè sul perché avrebbe "spuntato" la casella della progettazione preliminare e non quella della progettazione



esecutiva (come risulta dalla documentazione poi successivamente inviata a corredo del soccorso istruttorio), pur tuttavia, sulla base del titolo della prestazione stessa 01/06, laddove si legge "Progetto esecutivo....", che faceva presumere comunque una probabile incertezza sull'effettiva fase svolta della prestazione (se preliminare o esecutiva), riteneva di ammettere con riserva l'Operatore Economico con l'applicazione del ricorso a soccorso istruttorio. Riguardo al soccorso istruttorio (art. 38 c. 2-bis e 46 c. 1-ter del D.Lgs 163/2006), la problematica può essere sintetizzata con l'assunto della Sentenza T.A.R. L'Aquila 25.11.2015 n. 784, dalla quale si evince che:

- *"l'art. 38, comma 2-bis D.Lgs n. 163/2006 non specifica alcunché in ordine al concetto di essenzialità delle irregolarità, lasciando alle singole stazioni appaltanti il compito di individuare i casi nei quali è consentita la produzione, l'integrazione e la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni di cui all'art. 38 commi 1 e 2, ovvero degli altri requisiti di partecipazione ai sensi dell'estensione operata dal comma 1-ter dell'art. 46, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 38 comma 2-bis, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara";*
- *"come chiarito dall'Anac nella determinazione n. 1 del 2015, è ragionevole ritenere che, con la nozione di irregolarità essenziale, il legislatore abbia voluto riferirsi ad ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre all'omissione e all'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa..."*
- *"Eventuali irregolarità nella relativa dichiarazione devono ritenersi essenziali in quanto incidenti sull'individuazione del requisito in capo all'impresa stessa (ovvero ai soggetti operanti al suo interno)...Ciò che si verifica nei casi in cui, tra l'altro, la dichiarazione sussista, ma dalla medesima non si evinca se il requisito di partecipazione (sia esso di natura generale o di natura speciale) sia posseduto o meno..."*

In conclusione, il ricorso a soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del D.Lgs 163/2006, include "...nel suo ambito di applicazione tutti i casi in cui la carenza di un elemento essenziale dell'offerta determinerebbe, laddove non integrato, l'esclusione della medesima..." (T.A.R. Pescara 26.04.2016 n. 154)

Nel caso di specie gli elementi dichiarativi di cui al Mod. P.263, (l'aver dichiarato di aver eseguito la progettazione preliminare del lavoro 01/06), sono tali da dover supporre l'esclusione dell'operatore economico per il non raggiungimento dei requisiti di ordine speciale dei progettisti. L'atteggiamento del Seggio di Gara, attenta a garantire la massima partecipazione alla procedura, ha inteso ritenere ambigua e comunque incoerente tale dichiarazione sulla mera scorta di quanto dichiarato sul Mod. P in riferimento allo stesso lavoro individuato al n. 01/06, conseguendo l'ammissione con riserva che, se anche a pagamento, riflette sicuramente una ulteriore opportunità per l'Operatore Economico.

Per quanto argomentato, il Seggio di Gara, avuto modo di confrontare la documentazione inviata dall'Operatore Economico Adriatica Tecnologie s.r.l. a seguito di adesione a soccorso istruttorio, scioglie la riserva apposta e l'ammette definitivamente alla procedura di gara. Sempre per le motivazioni sopra riportate, il Seggio di Gara, non può ritenere accoglibili le richieste rivolte alla eventuale ammissione senza riserve e la disapplicazione della procedura di cui al ricorso a soccorso istruttorio a pagamento.

Quindi, dopo lo scioglimento delle suddette riserve il Presidente il Seggio di Gara, in prosecuzione alle operazioni di gara del 29 agosto, 05, 07 e 28 settembre u.s., provvede:

- a) alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della integrità dei plichi pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione;
- b) a constatare l'integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all'esterno secondo l'ordine di arrivo presso la stazione appaltante;
- c) all'apertura dei plichi pervenuti nei termini rilevando, singolarmente per ciascuno:

- c.1) la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica apponendo sulle medesime buste la numerazione e la propria firma unitamente alla firma di almeno uno dei componenti il Seggio di Gara;
- c.2) la presenza della cauzione provvisoria e dell'altra documentazione richiesta;
- a constatare prendere atto delle dichiarazioni e della documentazione presentata verificando la loro conformità alla disciplina di gara e rilevando le eventuali cause di esclusione, rinviando, per il dettaglio, alle schede allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, rilevando altresì l'ammissione/esclusione per ogni singolo operatore economico come da seguente tabella riepilogativa:

12	INSEL s.p.a.	L.go Luigi Antonelli, 4	00145	ROMA	RM	AMMESSA
13	MED s.r.l.	V.le delle Olimpiadi, 33	35020	Maserà di Padova	PD	AMMESSA CON RISERVA
14	PANGEA CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.	Via Tiburtina Valeria, 149/1	65129	PESCARA	PE	AMMESSA

- Relativamente all'offerta n. 13, l'ammissione con riserva è stata determinata dal fatto che riguardo ai requisiti dei progettisti, la Società d'Ingegneria Acale s.r.l. nel mod. P.263 attinente al lavoro 01/03 non ha specificato il periodo di svolgimento della prestazione (obbligatoriamente rientrante negli ultimi dieci anni). Tale mancanza comporta il non raggiungimento dei requisiti richiesti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 3.3.3 del Disciplinare di Gara.

Pertanto, il Presidente il seggio di gara, per le sopra citate motivazioni ammette l'Operatore Economico MED s.r.l. con riserva subordinando lo scioglimento della riserva stessa a soccorso istruttorio ai sensi del paragrafo 6.2.3 del Disciplinare di Gara.

Pertanto, il Presidente del Seggio di Gara invita il R.U.d.P. ad adempiere nei confronti dell'O.E. n. 13 Med s.r.l., a seguito di quanto deciso, al fine di inoltrarne le opportune richieste per regolarizzare la propria posizione.

Allo stesso modo il Presidente del Seggio di Gara invita il R.U.d.P. ad adempiere nei confronti degli operatori economici, oggetto di scioglimento delle riserve, per il contenuto di cui al presente verbale.

Si precisa che le operazioni di verifica venivano sospese alle ore 14,00 circa per la pausa pranzo e venivano riprese alle ore 15,50, per essere portate a termine alle ore 18,00 circa, previo consenso da parte degli operatori economici presenti su eventuali dichiarazioni da fare e con il rimando ad una prossima seduta per le ulteriori fasi, avvisando gli operatori economici tramite posta PEC.

Si allega:

- Allegato "A" : istanza Adriatica Tecnologie s.r.l.;
- Allegato "D": schede verifiche.

Letto, confermato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

I TESTIMONI PRESENTI

.....  
 I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

.....  
 IL VERBALIZZANTE

.....  
 Carbonei Maria Berese



**Spett.le** A.S.L. 02 Lanciano – Vasto - Chieti  
Via Dei Martiri Lancianesi, 17/19  
66100 Lanciano (CH)  
**Spett.le** R.U.P. Geom. Emilio Mezzanello

Montelupone 17/10/2016

**OGGETTO: Ristrutturazione Unità di Ostetricia e Ginecologia e Punto Nascita P.O. Lanciano – Riscontro nota Seduta di gara del 28/09/2016 Ammissione con riserva.**

Con la presente si riscontra la Vs nota del 12 ottobre 2016, trasmessa a mezzo pec alla scrivente, con la quale si notificava la decisione di ricorrere al soccorso istruttorio per i lavori in oggetto, stabilito nella seduta di gara del 28 settembre 2016, fattispecie per la quale lo scrivente Operatore si sente parte lesa nei confronti degli altri partecipanti per le cui mancanze è stato applicato il soccorso istruttorio.

Nello specifico: il mero errore materiale nella mancata apposizione di un segno di spunta avrebbe dovuto indurre codesta Spett.le Stazione Appaltante a chiedere il chiarimento di cui all'art. 46 c. 1-bis del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e non applicando l'istituto del soccorso istruttorio. Ciò in quanto non sussistono, nel caso di specie, i presupposti di cui al combinato disposto di cui agli articoli 38 c. 2-bis e c. 1-bis ter. Infatti, lo scrivente Operatore Economico, ha correttamente prodotto tutte le dichiarazioni, a pagina 10/13 del modello P in misura corretta, completa, formale e sostanziale, le quali non possono dirsi per tale motivo carenti o irregolari. La discrasia con l'assenza dell'apposizione di cui a pagina 1/9 del modello P263 rientra evidentemente nel caso di scuola di un chiaro errore materiale per il quale sarebbe stata sufficiente una richiesta di chiarimento a parziale integrazione o specifica, fattispecie per altro

Via Enrico Fermi, 52 - 62010 Montelupone (MC)

C.F. e P.I. 01808960437

Tel/fax 0733 226210 Cell 340 0990899

e-mail: [adriaticatecnologie@gmail.com](mailto:adriaticatecnologie@gmail.com) PEC [adriaticatecnologie@pec.it](mailto:adriaticatecnologie@pec.it)



immediatamente segnalata e addirittura consegnata a codesta Spett.le Commissione nella seduta di gara del 28 settembre.

Ancora più infondata nel merito appare l'altresi segnalata applicazione al soccorso istruttorio per il caso del mero errore di calcolo capitata nella dichiarazione aggiuntiva prodotta dallo scrivente. Difatti, negli atti, è stata data corretta indicazione delle sole percentuali di lavori suddivise per specifiche categorie e di cui è stata fornita corretta indicazione.

L'indicazione con i parametri corretti è stata altresì consegnata nella dichiarazione in sede di commissione, il giorno 28 settembre, e pertanto anche in questo caso si poteva procedere con l'applicazione dell'art. 46 c. 1.

Chiediamo quindi gentilmente di essere riammessi senza riserve alla procedura di gara, sulla base delle specifiche documentazioni fornite ed allegate a chiarimento, senza ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 46 c. 1, Decreto Legislativo n. 163 del 2006, avendo chiarito i punti in eccezione.

Si chiede inoltre di comunicare alla scrivente l'accoglimento della presente istanza in tempi utili per la risposta alla Vs. nota del 12 ottobre 2016.

Distinti saluti,

ADRIATICA TECNOLOGIE srl  
Via Enrico Fermi, 52  
62010 Montelupone (MC)  
C.F. e P.I. 01808960437

Via Enrico Fermi, 52 - 62010 Montelupone (MC)

C.F. e P.I. 01808960437

Tel/fax 0733.226210 Cell. 340 0990899

e-mail: [adriaticatecnologie@gmail.com](mailto:adriaticatecnologie@gmail.com) PEC [adriaticatecnologie@pec.it](mailto:adriaticatecnologie@pec.it)











(Opzione obbligatoria per spese di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro)

C	R	M1	M2	M3	M4	M5	M6	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50	A51	A52	A53	A54	A55	A56	A57	A58	A59	A60	A61	A62	A63	A64	A65	A66	A67	A68	A69	A70	A71	A72	A73	A74	A75	A76	A77	A78	A79	A80	A81	A82	A83	A84	A85	A86	A87	A88	A89	A90	A91	A92	A93	A94	A95	A96	A97	A98	A99	A100	A101	A102	A103	A104	A105	A106	A107	A108	A109	A110	A111	A112	A113	A114	A115	A116	A117	A118	A119	A120	A121	A122	A123	A124	A125	A126	A127	A128	A129	A130	A131	A132	A133	A134	A135	A136	A137	A138	A139	A140	A141	A142	A143	A144	A145	A146	A147	A148	A149	A150	A151	A152	A153	A154	A155	A156	A157	A158	A159	A160	A161	A162	A163	A164	A165	A166	A167	A168	A169	A170	A171	A172	A173	A174	A175	A176	A177	A178	A179	A180	A181	A182	A183	A184	A185	A186	A187	A188	A189	A190	A191	A192	A193	A194	A195	A196	A197	A198	A199	A200	A201	A202	A203	A204	A205	A206	A207	A208	A209	A210	A211	A212	A213	A214	A215	A216	A217	A218	A219	A220	A221	A222	A223	A224	A225	A226	A227	A228	A229	A230	A231	A232	A233	A234	A235	A236	A237	A238	A239	A240	A241	A242	A243	A244	A245	A246	A247	A248	A249	A250	A251	A252	A253	A254	A255	A256	A257	A258	A259	A260	A261	A262	A263	A264	A265	A266	A267	A268	A269	A270	A271	A272	A273	A274	A275	A276	A277	A278	A279	A280	A281	A282	A283	A284	A285	A286	A287	A288	A289	A290	A291	A292	A293	A294	A295	A296	A297	A298	A299	A300	A301	A302	A303	A304	A305	A306	A307	A308	A309	A310	A311	A312	A313	A314	A315	A316	A317	A318	A319	A320	A321	A322	A323	A324	A325	A326	A327	A328	A329	A330	A331	A332	A333	A334	A335	A336	A337	A338	A339	A340	A341	A342	A343	A344	A345	A346	A347	A348	A349	A350	A351	A352	A353	A354	A355	A356	A357	A358	A359	A360	A361	A362	A363	A364	A365	A366	A367	A368	A369	A370	A371	A372	A373	A374	A375	A376	A377	A378	A379	A380	A381	A382	A383	A384	A385	A386	A387	A388	A389	A390	A391	A392	A393	A394	A395	A396	A397	A398	A399	A400	A401	A402	A403	A404	A405	A406	A407	A408	A409	A410	A411	A412	A413	A414	A415	A416	A417	A418	A419	A420	A421	A422	A423	A424	A425	A426	A427	A428	A429	A430	A431	A432	A433	A434	A435	A436	A437	A438	A439	A440	A441	A442	A443	A444	A445	A446	A447	A448	A449	A450	A451	A452	A453	A454	A455	A456	A457	A458	A459	A460	A461	A462	A463	A464	A465	A466	A467	A468	A469	A470	A471	A472	A473	A474	A475	A476	A477	A478	A479	A480	A481	A482	A483	A484	A485	A486	A487	A488	A489	A490	A491	A492	A493	A494	A495	A496	A497	A498	A499	A500	A501	A502	A503	A504	A505	A506	A507	A508	A509	A510	A511	A512	A513	A514	A515	A516	A517	A518	A519	A520	A521	A522	A523	A524	A525	A526	A527	A528	A529	A530	A531	A532	A533	A534	A535	A536	A537	A538	A539	A540	A541	A542	A543	A544	A545	A546	A547	A548	A549	A550	A551	A552	A553	A554	A555	A556	A557	A558	A559	A560	A561	A562	A563	A564	A565	A566	A567	A568	A569	A570	A571	A572	A573	A574	A575	A576	A577	A578	A579	A580	A581	A582	A583	A584	A585	A586	A587	A588	A589	A590	A591	A592	A593	A594	A595	A596	A597	A598	A599	A600	A601	A602	A603	A604	A605	A606	A607	A608	A609	A610	A611	A612	A613	A614	A615	A616	A617	A618	A619	A620	A621	A622	A623	A624	A625	A626	A627	A628	A629	A630	A631	A632	A633	A634	A635	A636	A637	A638	A639	A640	A641	A642	A643	A644	A645	A646	A647	A648	A649	A650	A651	A652	A653	A654	A655	A656	A657	A658	A659	A660	A661	A662	A663	A664	A665	A666	A667	A668	A669	A670	A671	A672	A673	A674	A675	A676	A677	A678	A679	A680	A681	A682	A683	A684	A685	A686	A687	A688	A689	A690	A691	A692	A693	A694	A695	A696	A697	A698	A699	A700	A701	A702	A703	A704	A705	A706	A707	A708	A709	A710	A711	A712	A713	A714	A715	A716	A717	A718	A719	A720	A721	A722	A723	A724	A725	A726	A727	A728	A729	A730	A731	A732	A733	A734	A735	A736	A737	A738	A739	A740	A741	A742	A743	A744	A745	A746	A747	A748	A749	A750	A751	A752	A753	A754	A755	A756	A757	A758	A759	A760	A761	A762	A763	A764	A765	A766	A767	A768	A769	A770	A771	A772	A773	A774	A775	A776	A777	A778	A779	A780	A781	A782	A783	A784	A785	A786	A787	A788	A789	A790	A791	A792	A793	A794	A795	A796	A797	A798	A799	A800	A801	A802	A803	A804	A805	A806	A807	A808	A809	A810	A811	A812	A813	A814	A815	A816	A817	A818	A819	A820	A821	A822	A823	A824	A825	A826	A827	A828	A829	A830	A831	A832	A833	A834	A835	A836	A837	A838	A839	A840	A841	A842	A843	A844	A845	A846	A847	A848	A849	A850	A851	A852	A853	A854	A855	A856	A857	A858	A859	A860	A861	A862	A863	A864	A865	A866	A867	A868	A869	A870	A871	A872	A873	A874	A875	A876	A877	A878	A879	A880	A881	A882	A883	A884	A885	A886	A887	A888	A889	A890	A891	A892	A893	A894	A895	A896	A897	A898	A899	A900	A901	A902	A903	A904	A905	A906	A907	A908	A909	A910	A911	A912	A913	A914	A915	A916	A917	A918	A919	A920	A921	A922	A923	A924	A925	A926	A927	A928	A929	A930	A931	A932	A933	A934	A935	A936	A937	A938	A939	A940	A941	A942	A943
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------